



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF116

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 14

OGGETTO	LE NOVITA' DELLA MANOVRA CORRETTIVA
RIFERIMENTI	D.L. 50/2017 CONV. IN L. 96/2017 (IN G.U. SUPPL. ORD. N. 144 DEL 23/06/2017)
CIRCOLARE DEL	29/06/2017

Sintesi: le principali modifiche normative disposte dalla L. 96/2017, di conversione del D.L. 50/2017:

- estensione dello split payment ai lavoratori autonomi
- anticipazione del termine per la registrazione delle fatture e la detrazione dell'Iva;
- cedolare secca sulle locazioni brevi;
- chiusura delle liti fiscali pendenti;
- limiti nella compensazione dei crediti d'imposta;
- revisione del sistema di calcolo dell'ACE;
- zona franca urbana sisma centro Italia;
- esclusione dei marchi d'impresa dall'agevolazione patent box;
- il credito d'imposta per la fuoriuscita o cessazione del regime IRI.

È stata recentemente pubblicata in G.U. la legge n. 96/2017 di conversione del DL 50/2017 (cd. "Manovra correttiva"), **in vigore dal 24/06/2017** (giorno successivo alla sua pubblicazione).

Si riepilogano le disposizioni contenute, evidenziando le novità rispetto al testo originario.

SPLIT PAYMENT - art. 1 c. da 1 a 4-ter

Viene confermata, **a decorrere dal 1/07/2017**, l'applicazione dello split payment ad una serie di nuovi soggetti, con le seguenti estensioni nel suo ambito applicativo:

- ai **lavoratori autonomi** (tramite l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter che, nella sua versione originaria, escludeva i compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta)
- ad **ulteriori enti pubblici**.



Norme attuative: per l'attuazione delle disposizioni è prevista l'adozione di un apposito DM attuativo, emanato in data **27/06/2017**; pertanto, a decorrere dal 1/07/2017 le novità saranno operative.

L'elenco dei soggetti interessati è il seguente:

SPLIT PAYMENT – DESTINATARI DAL 1/07/2017	
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 Dlgs 165/2001 (si tratta dei soggetti nei cui confronti dell'obbligo di emissione della fattura elettronica)	
NEW	Art. 5-bis DM 27/06/2017: si deve far riferimento alle P.A. inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, come da elenco pubblicato in G.U. n. 229 del 30/09/2016 .
NEW	Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio di Ministri e dai Ministeri
NEW	Società controllate <u>direttamente</u> da Regioni, Province, Comuni , Città metropolitane e unioni di comuni <u>Esempio:</u> vi rientrano le società "ex municipalizzate" controllate da un comune o un "consorzio" di comuni
NEW	Società controllate <u>direttamente o indirettamente</u> dalle società di cui ai punti precedenti o dalle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB <u>Esempio:</u> vi rientrano degli enti pubblici in precedenza esclusi, come gli enti di ricerca e le Authority.
NEW	Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (si tratta di circa 40 società)
NEW	Prestazioni soggette alla ritenute alla fonte (es.: professionisti; agenti di commercio; ecc.)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Gli ampliamenti si applicano fino al 30/06/2020 (scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'UE ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/Ce)



NOVITA' – “interpello”: in sede di conversione viene previsto che:

- **su richiesta** dei cedenti/prestatori interessati
- **l'ente cessionario/committente** rilasci una **attestazione** circa il suo **status** di **soggetto cui si applica lo split payment** (si tratta di una esimente da responsabilità per chi emette la fattura).

Gestori del demanio esclusi: vengono esclusi dallo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni/servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Rimborso in conto fiscale: onde accelerare l'erogazione dei rimborsi del credito Iva è disposto quanto segue:

RIMBORSI IN CONTO FISCALE	
NOVITA'	Con decorrenza dal 1/01/2018 , il pagamento dei rimborsi da conto fiscale sarà effettuato direttamente al contribuente dall'Agenzia delle Entrate
ATTUAZIONE	DM da emanare entro il 22/09/2017 (90 gg dall'entrata in vigore della Legge di conversione)

REGOLARITA' FISCALE E RIMBORSI - art. 1-quater

In presenza della rottamazione dei ruoli di cui al D.L. 193/2016 viene previsto:

→ il rilascio del **certificato di regolarità fiscale** (cd. “**DURC**”) compreso quello per la partecipazione alle procedure di appalto (art. 80 c. 4 D.Lgs. 50/2016)

→ il **rimborso di imposte e tasse**, ove sussistano i relativi presupposti,

a seguito della presentazione della dichiarazione di volersene avvalere (Modello DA1) limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

Dalla data dell'eventuale **decadenza dalla rottamazione**, per omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell'unica rata o di una di quelle di cui si compone il rateizzo, possono **verificarsi**:

- il **venir meno della regolarità fiscale**;
- la **sospensione** dell'erogazione del **rimborso**.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL'IVA E REGISTRAZIONE FATTURE - art. 2

In sede di conversione in legge del D.L. 50/2017 è stato confermato quanto segue:

→ **termine per la detrazione dell'Iva sugli acquisti:** esercitato al più tardi con la **dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione**

Esempio: fattura d'acquisto del 2017: il termine per detrarre la relativa Iva scade al 30/04/2018

→ obbligo di **registrazione delle fatture d'acquisto e bollette doganali**

- nella liquidazione periodica di insorgenza del diritto alla detrazione
- e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

Esempio: fattura d'acquisto del 2017: il termine per la registrazione coincide sempre con quello per poter detrarre la relativa Iva, cioè entro il 30/04/2018

NEW

NEW - DECORRENZA: le disposizioni sopra menzionate si applicano alle fatture e alle bollette doganali **emesse dal 1/01/2017**.

VITTO E ALLOGGIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI - art. 2-bis

Con una norma d'interpretazione autentica (a decorrenza, quindi retroattiva), viene disposto che

- i **servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari** da parte degli istituti/enti per il diritto allo studio universitario regionali
- **sono esenti Iva** ex art. 10 c. 1 n. 20 DPR 633/1972 (prestazioni educative)

Gli enti interessati devono operare la **rettifica negativa della detrazione** ex art. 19-bis2 c. 3 Dpr 633/72 (mutamento del regime fiscale delle operazioni attive), limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti/utilizzati.

Sono fatti **salvi** eventuali **comportamenti difformi tenuti** (non si dà luogo al rimborso dell'Iva erroneamente applicata, né al recupero dell'Iva assolta sugli acquisti erroneamente detratta).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI E VISTO DI CONFORMITÀ - art. 3

In sede di conversione in legge del citato D.L. 50/2017

- ➔ viene confermata la riduzione dell'entità del credito da utilizzare in compensazione orizzontale dai previgenti €. 15.000 ad €. 5.000 per l'apposizione del visto di conformità
- ➔ **NEW** - esteso, tuttavia, **anche alle compensazioni infrannuali** (mod. TR)

Decorrenza: si ricorda che la RM 58/2017 ha chiarito che:

- **per le dichiarazioni già presentate entro il 24/04/2017** (entrata in vigore del DL 50/2017) prive del visto di conformità (mod. IVA 2017, o Unico SC e mod. IRAP di soggetti con esercizio non "solare"), restano applicabili i precedenti vincoli
- **per le dichiarazioni non ancora presentate al 24/04/2017** (esempio: mod. IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative) è necessaria l'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti superiori ad € 5.000.

COMPENSAZIONE ANNUALE O INFRANNUALE DEL CREDITO IVA	
NOVITA'	Visto di conformità sulla dichiarazione o l'istanza rispettivamente per la compensazione annuale o <u>infrannuale</u> del credito Iva (Mod. IVA TR) per importi > € 5.000
RECUPERO CREDITI (nessuna modifica)	Recupero di crediti utilizzati in compensazione senza rispetto delle condizioni (non apposizione del visto sulla dichiarazione o istanza o della sottoscrizione da parte del revisore o apposizione da soggetto non abilitato)
CONSEGUENZE	Irrogazione di sanzioni e interessi
RISCOSSIONE COATTIVA (POST MODIFICA)	<u>Non è ammessa la compensazione per il pagamento delle somme dovute.</u> Il pagamento delle somme derivanti dall'iscrizione a ruolo non consente la compensazione prevista dall'articolo 31 del D.L. 78/2010 (compensazione in presenza di importi a ruolo di importi superiori a € 1.500)

Nulla è stato variato in relazione a:

- **utilizzo esclusivo**, per i soggetti Iva e per qualunque importo, dei **servizi telematici** (F24 Entratel/Fisconline) per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e altri crediti d'imposta da Quadro RU
- soppressione **del limite annuo di € 5.000** di utilizzo del **credito Iva** (annuale o infrannuale) superato il quale i soggetti passivi Iva erano obbligati all'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia (il mod. F24 Entratel/Fisconline diviene sempre obbligatorio, fin dal primo utilizzo).

La **RM 68/2017** ha individuato l'elenco dei codici tributo riguardanti:

- ⇒ i crediti che **obbligano** i soggetti Iva ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia
- ⇒ i crediti il cui utilizzo nell'F24 da luogo alla compensazione verticale e **all'esclusione** dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

NOVITA': DECORRENZA DEL TERMINE PER COMPENSAZIONE DEI CREDITI	
ANTE MODIFICA	La compensazione del credito annuale o infrannuale Iva per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge
POST MODIFICA	La compensazione del credito annuale o infrannuale Iva per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge

NOVITA': SCARTO PER SUPERAMENTO LIMITE DELLA COMPENSAZIONE	
NOVITA'	Scarto del modello F24 nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore al limite massimo dei crediti compensabili
ATTUAZIONE	Un provvedimento dell'Agenzia stabilirà l'attuazione e le modalità di comunicazione dello scarto al contribuente

LOCAZIONI BREVI - art. 4 c. da 1 a 6

L'impianto normativo previsto dall'art. 4 del DL 50/2017 non si è modificato nei suoi aspetti generali, riassunte di seguito:

TIPOLOGIA	Contratti di locazione di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni
AMPLIAMENTO	Sublocazione e contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
INCLUSIONE	Servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali
DESTINATARI	Persone fisiche non esercenti attività d'impresa
MODALITA'	Stipulazione diretta o tramite esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
INTERMEDIARI	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle locazioni
	Sanzione da € 250 a € 2.000 per omessa, errata o incompleta trasmissione dei dati, ridotta al 50% nel caso di trasmissione dei dati o correzione degli stessi entro i successivi 15 giorni dalla scadenza.
	Operare una ritenuta del 21% per l'intervento nell'incasso dei canoni o corrispettivi. La ritenuta è a titolo d'imposta se è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca. Diversamente la ritenuta è a titolo d'acconto.
	Rilascio della Certificazione Unica
OPZIONE	Cedolare secca con aliquota al 21%
DECORRENZA	Dal 1° giugno 2017
ATTUAZIONE	Atteso provvedimento dell'Agenzia da emanare entro 90 giorni

I contratti possono essere stipulati direttamente o tramite soggetti che:

- ➔ **esercitano attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali online
- ➔ **gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

NEW

NOVITA': il termine per la comunicazione dei dati dei contratti all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, nonché quelli che gestiscono portali telematici, è quello del 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui gli stessi si riferiscono (è atteso DM attuativo).

PRESUNZIONE DI COMMERCIALITA': in sede di conversione è stato, inoltre, previsto che con D.M. possono essere definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, con riguardo anche

- al **numero delle unità immobiliari** locate;
- ed alla **durata delle locazioni** nell'anno solare.

NEW

NOVITA': il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone/corrispettivo è responsabile:

- in via solidale del pagamento dell'imposta di soggiorno (D.Lgs. 23/2011, art. 4) e del contributo di soggiorno (D.L. 78/2010, art. 14 c. 16)
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

SOGGETTI NON RESIDENTI: viene previsto che gli intermediari non residenti:

- in possesso di stabile organizzazione in Italia: effettuano la ritenuta tramite la stabile
- privi di S.O. in Italia: nominano un rappresentante fiscale che provvede ai relativi adempimenti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla RF115/2017.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO - art. 4-bis

La L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto la possibilità, da parte dei soggetti "incapienti", di procedere alla cessione a terzi della detrazione spettante sui lavori effettuati sulle parti comuni condominiali in relazione ad interventi di riqualificazione energetica; la misura è stata prorogata dalla L. 232/2016 per il 2017.

NEW - L'art. 4-bis del DL 50/2017 in sede di conversione ha introdotto le seguenti novità:

- a) estensione della misura fino al 31/12/2021
- b) la condizione di incapienza deve sussistere nell'anno precedente a quello di pagamento della spesa
- c) la cessione del credito anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (con estensione a banche e intermediari finanziari, in precedenza escluse)
- d) anche con riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali per i quali spetta la detrazione maggiorata nella misura del 70%/75%; in tal caso il credito d'imposta che spetta agli incapienti non è cedibile a banche e intermediari finanziari.

Per la detrazione del 70-75% di cui alla lettera sub d) si segnalano le seguenti novità:

- ⇒ con **decorrenza dal 1/01/2017**, i soggetti beneficiari della detrazione **diversi dagli "incapienti"** (dunque, per i "capiienti") possono optare per la cessione del credito:
 - ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero
 - ad altri soggetti privati, escluse banche/intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito
- ⇒ **I'ENEA** effettuerà controlli sulle attestazioni del professionista circa la sussistenza dei requisiti energetici dell'edificio condominiale, secondo procedure e modalità da definire con DM

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - art. 7

La legge di conversione del decreto ha soppresso le novità introdotte

DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.L. 50/2017 E SOPPRESSE IN SEDE DI CONVERSIONE	
SOGGETTI IRES (D.L. 50/2017)	Applicazione del rendimento nozionale all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente nel 5° esercizio precedente ; non vi è più un termine fisso (il capitale proprio alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010), ma un termine variabile (rilevano i soli incrementi dei 5 periodi).
SOGGETTI IRPEF (D.L. 50/2017)	Per l'anno 2016 (immutato): ai fini dell'incremento di capitale proprio rileva la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 Per gli anni 2017-2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12 del 5° periodo precedente a quello per il quale si applica l'ACE
DECORRENZA	Dal 2017

Ciò significa che **non è più prevista l'adozione del cd. "quinquennio mobile"** (né per i soggetti Ires né per i soggetti Irpef).

NEW

NOVITA': in sostituzione della riduzione del periodo agevolato al quinquennio mobile, viene prevista la **riduzione del coefficiente da applicare alla variazione** che risulta essere

- **dell'1,6% per l'anno 2017** (in precedenza del 2,3%)
- **e dell'1,5% dall'anno 2018** (in precedenza era del 2,7%).

ACCONTO 2017: è confermato l'obbligo di rideterminazione dell'acconto per i soli **oggetti Ires**; la novità riguarda il fatto che tale rideterminazione avverrà:

- **senza applicazione del quinquennio mobile**
- ma con la sola adozione del **nuovo coefficiente dell'1,6%**.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - art. 8

Viene confermata la precedente modifica:

DPR 602/1973, art. 76 (ANTE MODIFICA)	L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di € 120.000.
	IL RIFERIMENTO ERA RELATIVO AL VALORE DEL SINGOLO BENE
DPR 602/1973, art. 76 (POST MODIFICA)	L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di € 120.000.
	IL RIFERIMENTO E' RELATIVO AL VALORE DI TUTTI I BENI
DECORRENZA	Dal 24/04/2017

La **novità** prevista attiene alla **validità dell'atto** avente ad oggetto i diritti reali sugli immobili esistenti che viene garantita se la mancanza nell'atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell'attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l'atto con uno successivo che contenga le menzioni omesse

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE - art. 9-bis

L'art. 9-bis del D.L. 50/2017 istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni, gli indici sintetici di affidabilità fiscale in sostituzione degli studi di settore al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti;
- rafforzare la collaborazione con l'amministrazione finanziaria.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale **esprimono**, su una scala da 1 a 10, il **grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

Viene inoltre espresso il principio che gli indici, **elaborati sulla base di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta**, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a **verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale** nel suo complesso e, pertanto, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

ATTUAZIONE	DM Economia da adottare entro il 31/12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati, salvo integrazioni da approvare entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria anche correlate a modifiche normative e ad andamenti dell'economia e dei mercati, con particolare riguardo ad attività economiche o aree territoriali determinate
	Gli indici sono soggetti a revisione almeno biennale
	Individuazione delle attività economiche per le quali gli indici devono essere elaborati o revisionati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per l'anno 2017, l'emanazione del provvedimento deve avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
DICHIARAZIONE DI MAGGIORE IMPONIBILE	<p>Gli interessati dagli indici possono indicare in dichiarazione i componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini TUIR, Irap e Iva (per l'Iva si applica l'aliquota media tra l'Iva relativa alle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarato):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il miglioramento del proprio profilo di affidabilità; - per accedere al regime premiale; - non sono soggetti a sanzioni e interessi, se le imposte relative ai maggiori imponibili sia effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte (ammesso il rateizzo).
ESCLUSIONI	Inizio o cessazione attività
	Condizioni di non normale svolgimento dell'attività
	Ricavi o compensi superiori a determinati limiti da stabilire
	Ulteriori esclusioni da stabilire con D.M.
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI	Dichiarazione dei dati economici, contabili e strutturali necessari all'applicazione degli indici in base documentazione disposta con D.M.
OMISSIONI E INESATTEZZE	Sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000, riducibile in sede di compliance. A tal fine, l'Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni affinché lo stesso proceda in maniera spontanea alla correzione degli errori. Il comportamento posto in essere dal contribuente viene valutato ai fini della graduazione della sanzione.

REGIME PREMIALE	Nessun visto di conformità per la compensazione del credito Iva fino a € 50.000 annui	Esclusi dai benefici in presenza di reati tributari
	Nessun visto di conformità per la compensazione dei crediti IIDD ed Irap fino a € 20.000 euro annui	
	Nessun visto di conformità o prestazione della garanzia per i rimborsi Iva fino a € 50.000 annui	
	Non applicazione della disciplina delle società non operative (L. 724/1994)	
	Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (DPR 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d) e DPR 633/1972, art. 54, co. 2)	
	Riduzione di almeno 1 anno, con graduazione in relazione al grado di affidabilità, dei termini di decadenza degli accertamenti (DPR 600/1973, art. 43 e DPR 633/1972, art. 57)	
	Esclusione dall'accertamento sintetico purché il reddito accertabile sia inferiore ai 2/3 del reddito dichiarato (DPR 600/1973, art. 38)	

Per l'omessa comunicazione dei dati, l'Agenzia delle entrate può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'Irap e Iva (DPR 600/1973, art. 39, co. 2 e DPR 633/1972, art. 55).

VOLUNTARY DISCLOSURE - art. 1-ter

La legge di conversione modifica alcuni aspetti procedurali:

- se sono stati omessi dei redditi di lavoro autonomo/dipendente prodotti all'estero **si applica il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero** (art. 156 c. 8 Tuir) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione
- l'esonero da indicazione a quadro RW si applica anche in relazione all'IVIE/IVAFE, in seguito all'estensione della possibilità di versare entro il 30/09/2017 quanto dovuto per il 2016/ 2017

Sanzioni: sono introdotte delle riduzioni in caso di violazioni nei versamenti:

- le **sanzioni del 60%/85%** del minimo sono applicabili solo nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda in via spontanea al versamento delle somme **entro il termine previsto** (in precedenza si applicano sempre in caso di mancato/insufficiente versamento delle somme dovute)
- in caso di insufficiente versamento, le somme ancora dovute sono determinate con le modalità previste per i soggetti che effettuano il versamento correttamente entro il termine stabilito, fermo restando la maggiorazione del 10%/3%; l'importo da versare non può risultare superiore a quanto determinato in caso di mancato versamento spontaneo nei termini previsti.

VOUCHER - art. 54-bis

La legge di conversione introduce una nuova tipologia di prestazione di **lavoro autonomo occasionale**, riferito alle attività lavorative con le seguenti caratteristiche, nel corso di un anno:

LIMITE DEI COMPENSI	
Prestatore	€. 5.000 con riferimento alla totalità degli utilizzatori
Utilizzatore	€. 5.000 con riferimento alla totalità dei prestatori
Entrambi	€. 2.500 da ciascun utilizzatore nei confronti del medesimo prestatore

UTILIZZATORI

La norma procede a disciplinare in via tassativa

- sia la natura degli utilizzatori del lavoro autonomo occasionale
- che, in alcuni casi, le mansioni a cui possono essere adibiti.

In particolare si tratta delle situazioni seguenti:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

persone fisiche “private” per attività quali:	
	<ul style="list-style-type: none"> - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità - insegnamento privato supplementare
gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato	
le imprese del settore agricolo , solo nel caso in cui i prestatori siano:	
	<ul style="list-style-type: none"> - pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un indeterminato - persone disoccupate, come definite dall’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito
le Pubbliche Amministrazioni , fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:	
	<ul style="list-style-type: none"> - nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi - per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato - per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

ATTIVAZIONE DEL VOUCHER

Le prestazioni di lavoro occasionale van attivate tramite la **piattaforma informatica gestita dall’Inps**, previa registrazione degli utilizzatori e dei prestatori.

Nel caso in cui l’utilizzatore:

- sia una **persona fisica privata**: la piattaforma informatica consente l’acquisto di un “libretto famiglia” nominativo, contenente titoli di pagamento di un valore nominale di 10 € per prestazioni non superiori a un’ora
- in caso contrario: l’attivazione avviene tramite versamento delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell’Inps.

Aspetti reddituali, previdenziali e assistenziali: nulla cambia rispetto al passato; i compensi:

- sono esenti da Irpef
- sono assoggettati a contributi previdenziali e assistenziali in modo predeterminato
- non incidono sullo stato di disoccupato

COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - art. 9-quater

Viene **estesa al 2017** la possibilità:

- per imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione
- di compensare le cartelle esattoriali.

RECLAMO E MEDIAZIONE - art. 10

Viene confermato l’obbligo del reclamo-mediazione per le **controversie** di **valore non superiore a € 50.000** (prima € 20.000).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Decorrenza: il nuovo limite si applica agli atti impugnati notificati a decorrere dal 01/01/2018.

NEW - TRIBUTI ESCLUSI: vengono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie della Ue (in quanto tali non disponibili dagli Stati nazionali): szi doganali, ecc..

DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI - art. 11

Viene confermato che le **controversie tributarie** pendenti (anche in Cassazione) oggetto di definizione agevolata riguardano:

- aventi come **controparte** l'Agenzia delle Entrate
- con **esclusione** di quelli riguardanti dazi/accise ed Iva all'importazione, nonché somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato.

NEW - Le novità previste in sede di conversione attengono quanto segue:

ESTENSIONE AD ALTRI TRIBUTI	Applicazione anche ai tributi degli enti territoriali
	Adozione delle delibera entro il 31/08/2017
CONDIZIONI PREVISTE DAL D.L. 50/2017	Controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31/12/2016 e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una pronuncia definitiva
CONDIZIONI PREVISTE IN SEDE DI CONVERSIONE	Controversie in cui la notifica del ricorso alla controparte sia avvenuta entro la data di entrata in vigore del decreto (cioè il 24/04/2017) e purché alla data di presentazione della domanda non sia intervenuta una pronuncia definitiva.

In caso di **controversia** relativa **esclusivamente** a:

- **interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- **sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono**: non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi viene definito (anche con modalità diverse dalla presente definizione).

PROCEDURA
Presentazione di una domanda (esente da bollo) per ciascuna lite entro il 30/09/2017
Esame della domanda e dei versamenti entro il 31/07/2018
Notifica di eventuale diniego entro il 31/07/2018 verso cui è ammissibile il ricorso
Sospensione dei termini dei contenziosi in corso previa apposita domanda da presentare entro il 10/10/2017. La sospensione si protrae fino al 31/12/2018 se entro il 10/10/2017 venga depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Estinzione del processo per mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2018 dalla parte che ne ha interesse

SCADENZE
Possibilità di rateizzo in un massimo in 3 rate in presenza di importi dovuti superiori a € 2.000
Dagli importi dovuti si scomputano le somme versate in pendenza di giudizio (es.: iscrizione a ruolo provvisoria) e quelle dovute per la "rottamazione" delle cartelle (D.L. 193/20916)
Per il 2017: la scadenza della II RATA, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30/11/2017
Per il 2018: la scadenza della III e ULTIMA RATA, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30/06/2018

Le modalità attuative saranno stabilite con Provvedimenti dell'Agenzia Entrate.

SISMA - PROROGA O SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI - art. 43

La legge di conversione ha **confermato** le seguenti disposizioni:

- viene prorogata al **31/12/2017 (rispetto al precedente periodo al 30/11/2017)** la possibilità per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 di **richiedere al sostituto d'imposta di non operare le ritenute alla fonte**;
- per i **soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo ed esercenti attività agricole** (art. 11 c. 3 DL 8/2017) è prevista la proroga al 31/12/2017 (dal precedente del 30/11/2017) della sospensione dei termini per versamenti tributari. Inoltre, la ripresa dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, può essere effettuata mediante rateizzo fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/02/2018;
- gli **adempimenti tributari, diversi dai versamenti**, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il mese di febbraio 2018 (in precedenza il termine era dicembre 2017);
- i termini per la **notifica** delle cartelle, per la **riscossione** delle somme risultanti dagli atti di **accertamenti esecutivi**, nonché le attività esecutive di Equitalia e i termini di **prescrizione** e **decadenza** degli atti degli enti creditori sono **sospesi** fino alla scadenza dei termini previsti per la sospensione dei pagamenti tributari.

NEW

NOVITÀ: le persone fisiche residenti/domiciliate e le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sistema, sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2018 (in precedenza era fino al 31/12/2017).

CREDITO D'IMPOSTA ALBERGHI - art. 12-bis

L'art. 10 DL 83/2014 disponeva la concessione di un credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere per le spese relative a **ulteriori interventi**, incluso l'acquisto di mobili e componenti d'arredo **destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia** (art. 3 c. 1, lett. b), c) e d) Dpr 380/2001), purché i beni oggetto dell'investimento non vengono ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa prima di 2 anni.

NOVITÀ' - la concessione del credito d'imposta viene riconosciuto:

- anche per spese relative a **ulteriori interventi**
- comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo

purché i beni oggetto dell'investimento **non vengono ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa prima di 8 anni**.

AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI - art. 47-bis

L'art. 47-bis torna a finanziare per gli anni 2017 e 2018 i fondi a supporto delle agevolazioni di cui all'art. 1 c. 103 e 106 L. 266/2005, riguardanti rispettivamente:

- ➔ la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 66, c. 5, TUIR.
- ➔ la deducibilità dal reddito fino all'importo di € 300 per ciascun veicolo, delle somme versate a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione RC terzi.

Per quanto attiene le deduzioni forfetarie, ciò **dovrebbe** comportare la **conferma anche per il 2016 delle misure previste per il 2015**.

PATENT BOX - art. 56

La legge di conversione ha confermata **l'esclusione** dell'agevolazione per i **marchi d'impresa**. Viene prevista **l'applicazione** dell'agevolazione anche ai redditi derivanti **dall'utilizzo congiunto di beni immateriali** che presentano **vincoli di complementarità** e a condizione che tra gli stessi siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili.

DECORRENZA	Periodo d'imposta coincidente con l'esercizio sociale: periodi d'imposta per i quali le opzioni per il regime agevolativo sono esercitate dopo il 31/12/2016
	Periodo d'imposta non coincidente con l'esercizio sociale: a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate dopo il 31/12/2016

NEW

NOVITÀ: le disposizioni ante modifiche continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30/06/2021, con riguardo alle opzioni esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2014.

E' previsto apposito DM di revisione e coordinamento normativo.

ZONA FRANCA URBANA PER I COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 2016 - art. 46

Le misure agevolative previste per i comuni, di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, delle regioni colpite dal sisma dell'agosto del 2016, spettanti nei limiti degli aiuti "de minimis" di cui ai Regolamenti Ue n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sono rivolte:

- alle imprese aventi sede o unità locale nei citati territori
- che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25% nel periodo dal 01/09/2016-31/12/2016 (prima della conversione in legge si faceva riferimento alla media relativa ai 3 anni precedenti all'evento sismico), rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.

La prosecuzione e lo svolgimento dell'attività nella zona franca consente di beneficiare, per il periodo d'imposta 2017 e 2018, delle seguenti agevolazioni:

- **esenzione dalle imposte sul reddito** derivante dall'attività svolta nella suddetta zona, fino a concorrenza, per ciascun anno, di € 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona franca;
- **esenzione**, per ciascun periodo d'imposta, **dall'Irap** nel limite di € 300.000 riferito al valore della produzione netta;
- **esenzione dall'IMU** per gli immobili ricadenti nei suddetti territori, posseduti ed utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- **esenzione dal versamento dei contributi previdenziali**, fatta **eccezione** per i premi Inail, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Lo stesso beneficio spetta ai titolari di reddito di lavoro autonomo che esercitano l'attività all'interno della zona franca.

L'agevolazione si estende anche alle seguenti imprese:

- quelle che **avviano l'attività** all'interno della zona franca **entro il 31/12/2017**;
- quelle incluse nell'allegato 2-bis del D.L. 189/2016. Le imprese con sede principale o unità locale in questi territori possono fruire delle agevolazioni esposte in precedenza a condizione che si sia verificata, nel periodo dal 01/02/2017-31/05/2017 (ante conversione il periodo era 01/01/2017-31/03/2017), la riduzione del fatturato pari almeno al 25% rispetto al periodo corrispondente periodo dell'anno 2016.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE - art. 46-quater

L'art. 46-quater ha previsto che per gli interventi effettuati su edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità:

- **classificate di rischio sismico 1** (ordinanza Presidente Consiglio dei ministri del 2016);
- **mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici**, al fine di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, purché consentito dalle norme urbanistiche, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva cessione dell'immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori,

spettano **all'acquirente** dell'unità immobiliare le seguenti **detrazioni d'imposta sul prezzo di acquisto del singolo immobile**:

- ⇒ **75%** qualora risulti una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore**;
- ⇒ **85%** qualora, invece, dall'intervento **derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori**.

La **detrazione**:

- è riconosciuta nel **limite massimo di spesa di € 96.000** per ciascuna unità immobiliare;
- può essere **ceduta** alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di banche e intermediari finanziari.

ZONA FRANCA URBANA LOMBARDIA - art. 46-sexies

Viene disposta la proroga fino al 31/12/2017 delle agevolazioni previste dai commi da 445 a 453, art. 1, L. 208/2015, che riguardano i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

USCITA DAL REGIME IRI - art. 58

Viene confermato che le somme prelevate, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci.

In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva del 24%.

IVA AL TRASPORTO DI VEICOLI AL SEGUITO DI PASSEGGERI - art. 1 c. 4-quater

NEW - Le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri vanno considerate accessorie alle prestazioni di trasporto di persone, essendo quindi soggette ad aliquota Iva:

- **del 5%** (prestazioni di **trasporto urbano** di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare)
- **del 10%** (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito)

Fino al 31/12/2016 rimangono esenti da Iva (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

SOLIDARIETA' NEL PAGAMENTO DELL'IVA – ESTENSIONE - art. 1 c. 4-quinquies

La solidarietà nel pagamento dell'Iva tra cedente e cessionario di cui all'art. 60-bis Dpr 633/72 (attuata con DM 22/12/2005), viene estesa al **settore dei combustibili per autotrazione**.

A tal fine si rende necessario l'aggiornamento del decreto attuativo

SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE PER EVENTI SISMICI - art. 43-ter

Per l'anno d'imposta 2016, è consentito ai soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma del 24/08/2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) che siano titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, co. 1, lett. a), c), c-bis, d) e g), di dichiarare tali redditi anche in presenza del sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 senza sostituto d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI SU STAMPA E TV

Al fine di favorire gli investimenti da parte di imprese e lavoratori autonomi in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore sia almeno superiore all'1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, viene disposta, con decorrenza dall'anno 2018, l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta:

- **pari al 75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, **innalzato al 90%** nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative;
- utilizzabile solo in **compensazione** previa **istanza** diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- sono stabilite con **DPCM** le modalità e i criteri di attuazione.

WEB TAX - art. 1-bis

Le **società e gli enti di ogni tipo** non residenti in Italia (art. 73, co. 1, lett. d, TUIR)

- che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a € 50 milioni annui
- possono avvalersi della **procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata** per la **definizione dei debiti tributari** relativi all'eventuale stabile organizzazione in Italia, attraverso il supporto di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

Qualora l'attività esercitata in Italia costituisca una stabile organizzazione, è possibile far istanza preventiva all'Agenzia Entrate per valutarne la sussistenza.